



DIRETTIVA n. 1 DEL 24/02/2021

OGGETTO: *Iscrizione provvedimenti antimafia nel Registro Imprese e nel REA.*

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTO il **D.Lgs. 159/2011** recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

VISTO, in particolare, il capo II, Titolo I, Libro I del succitato decreto che **all'art.6** definisce i casi in cui possono essere applicate le seguenti misure:

- “prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza” (comma 1);
- “divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni” (comma 2);
- “l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale” (comma 3);

VISTO, altresì, **l'art. 67** del medesimo decreto secondo cui le persone alle quali sia stata applicata una delle misure su indicate non possono ottenere:

- lett.a)- “licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio”;
- lett.b)- “concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali”;
- lett.c)- “concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici”;
- lett.d)- “**iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso**”;
- lett.e)- “attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici”;
- lett.f)- “**altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati**”;
- lett.g)- “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”;
- lett.h)- “licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti”;

CONSIDERATO che **l'art. 83** del D.Lgs. in questione (da ora in poi “Codice Antimafia”) prescrive alle pubbliche amministrazioni di acquisire la “**documentazione antimafia** [...] prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67”;



PRESO ATTO che la **documentazione antimafia** prevista dal successivo art. 84 è costituita dai seguenti atti amministrativi:

- dalla “**comunicazione antimafia**” ovvero “*nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67*”;
- dalla “**informazione antimafia**” che, riporta **anche** “*l’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate*”;

CONSIDERATO che la **comunicazione antimafia interdittiva** di cui all’**art. 88 comma 3** deriva da un accertamento di tipo ‘oggettivo’ in merito alla sussistenza delle cause di decadenza, sospensione e divieto in parola mentre l’**informazione antimafia interdittiva** “*implica una valutazione discrezionale da parte dell’ autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa*” che tiene conto di “*un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’ accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa*” (Cons. Stato Sentenza 758/2019); (<https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/ucm?id=ppd4w4mnoh3tergfcffoi6gjhm>)

TENUTO CONTO, tuttavia, che, ai sensi dell’art. **89-bis** del “Codice Antimafia”, a seguito di una richiesta di ‘**comunicazione antimafia**’, qualora “*in esito alle verifiche di cui all’articolo 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto **adotta comunque un’informazione antimafia interdittiva** e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti [...] e “l’informazione antimafia adottata [...] **tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta**”;*

RICHIAMATO il parere del Consiglio di Stato n.3088 del 17 novembre 2015 secondo cui “*le perplessità di ordine sistematico e teleologico sollevate in ordine all’applicazione di tale disposizione anche alle ipotesi in cui non vi sia un rapporto contrattuale - appalti o concessioni - con la pubblica amministrazione, non hanno ragion d’essere, posto che anche in ipotesi di attività soggette a mera autorizzazione l’esistenza di infiltrazioni mafiose inquina l’economia legale, altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubbliche*”;

RICHIAMATA, altresì, la sentenza n. 672 del 14 febbraio 2017, resa nel procedimento instaurato anche contro la **Camera di Commercio di Genova**, con la quale il Consiglio di Stato ha ripercorso le modifiche introdotte dal legislatore al ‘Codice Antimafia’ che **ha superato “la rigida bipartizione tra comunicazioni antimafia, applicabili alle autorizzazioni, e informazioni antimafia, applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni”** in quanto “*questo tradizionale riparto dei rispettivi ambiti di applicazione, tipico della legislazione anteriore al nuovo codice delle leggi antimafia (d. lgs. n. 159 del 2011), si è rivelato inadeguato ed è entrato in crisi a fronte della sempre più frequente constatazione empirica che la mafia tende ad infiltrarsi, capillarmente, in tutte le attività economiche, anche quelle soggetto a regime autorizzatorio (o, come nel caso di specie, a s.c.i.a.), e che un efficace risposta da parte dello Stato alla pervasività di tale fenomeno criminale rimane lacunosa, e finanche illusoria anche nello stesso settore dei contratti pubblici, delle concessioni e delle sovvenzioni, se la prevenzione del fenomeno mafioso non si estende al controllo e all’eventuale interdizione di ambiti economici nei quali, più frequentemente, la mafia si fa, direttamente o indirettamente, imprenditrice ed espleta la propria attività economica”;*



TENUTO CONTO che il chiaro indirizzo ermeneutico seguito dal Consiglio di Stato ha poi trovato l'autorevole **conforto della Corte Costituzionale** che, con sentenza n. 4 del 18/01/2018, nel respingere la questione di legittimità costituzionale dell'art.89bis del D.Lgs. 159/2011, sollevata dal T.A.R. per la Sicilia, sezione di Catania in riferimento agli artt.76, 77 commi 1 e 3 della Costituzione, ha **chiarito che** “nel contesto del d.lgs. n. 159 del 2011, e sulla base della legge delega n. 136 del 2010, nulla autorizza a pensare che il tentativo di infiltrazione mafiosa, acclarato mediante **l'informazione antimafia interdittiva, non debba precludere anche le attività di cui all'art.67, oltre che i rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, se così il legislatore ha stabilito**” e ha, altresì, evidenziato che il legislatore “prendendo evidentemente le mosse dalla situazione di estrema gravità ravvisabile nel tentativo di infiltrazione mafiosa, ha concesso di introdurre ipotesi in cui tale infiltrazione, alla quale corrisponde l'adozione di un'informazione antimafia, **giustifichi un impedimento non alla sola attività contrattuale della pubblica amministrazione, ma anche ai diversi contatti (rectius S.c.i.a, Comunicazioni, Autorizzazioni, Abilitazioni, Iscrizioni)** che con essa possano realizzarsi nei casi ora indicati dall'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011”

CONSIDERATO che con sentenza n. 57 del 26/03/2020, pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. **89-bis e 92 commi 3 e 4** del D.Lgs n.159 del 06/09/2011, promosso dal Tribunale ordinario di Palermo in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, la Corte Costituzionale ha ribadito che “il dato normativo, arricchito dell'articolato quadro giurisprudenziale, esclude la fondatezza dei dubbi di costituzionalità avanzati dal rimettente in ordine alla ammissibilità, in sé, del ricorso allo strumento amministrativo, e quindi alla legittimità della pur grave limitazione della libertà di impresa che ne deriva”;

EVIDENZIATO l'art. **67 comma 2** del 'Codice Antimafia' secondo cui “il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la **decadenza di diritto** dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, [...], abilitazioni [...]. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni **a cura degli organi competenti**”;

CONSIDERATO che la Camera di Commercio (**Ufficio Registro delle Imprese e Ufficio Procedure Abilitative**), in quanto **organo competente** nelle iscrizioni delle attività di **commercio all'ingrosso** (art. 67 lett.d), nonché nelle abilitazioni allo svolgimento delle imprese di **facchinaggio, pulizia, impiantistica, autoriparazione, molino** (art. 67 lett.f), procede a inviare, in relazione ai procedimenti citati, richiesta di **“comunicazione antimafia”** alla Banca Dati Nazionale Antimafia ai sensi dell'art.83 e che, in esito alle richieste citate, le Prefetture competenti, laddove sussistono i presupposti, trasmettono **“informazioni interdittive antimafia ai sensi dell'art.89-bis”**;

CONSIDERATO che le Prefetture competenti trasmettono, altresì, alla “**Camera di Commercio – Registro Imprese**”, ai sensi dell'**art.91 comma 7-bis lett. c)** del D.Lgs 159/2011 “ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni” **anche le informazioni interdittive antimafia** rilasciate a seguito di **richieste di altre Pubbliche Amministrazioni o Enti interessati**, sia ai sensi dell'**art.89-bis**, che ai sensi dell'**art.91** del medesimo decreto (in tema di appalti) o dell'**art.1 commi 52 e 53 della Legge 190/2012** (in tema di iscrizione o meno nella c.d. *White list* provinciale presso la Prefettura);

VISTO, altresì, l'**art.51-bis** del “Codice Antimafia” secondo cui “il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24 (sequestro e confisca di partecipazioni e di beni aziendali), **i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis** (amministrazione e controllo giudiziario delle aziende), **la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45** (confisca definitiva), **nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della Cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria**”;



VISTO il **l'art.32 del D.L. n. 90/2014** in tema di “*misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione*”, ed in particolare:

- il **comma 1**, che recita:“*Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, nonché ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del presente decreto, **propone al Prefetto** competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, **alternativamente: a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali** mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, **di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa** limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione; **b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa** limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione”;*
- il **comma 10** che recita:“*Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui **all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159**. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Nei casi di cui al comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti”.*

VISTA l'istruttoria del Dr. Giuseppe Napolitano, responsabile e titolare della P.O. “*Servizi Anagrafici e Certificativi*”;



DISPONE

1) di procedere, a seguito della ricezione da parte delle Prefetture competenti di **informazioni interdittive antimafia** emesse ai sensi dell'art.89-bis del D.Lgs. 159/2011, in esito a **richieste inviate dalla Camera di Commercio di Foggia**:

- all'iscrizione d'ufficio nel **R.E.A.** della cessazione dell'attività conseguente alla decadenza d'ufficio ex **art.67 comma 2** del D.Lgs. 159/2011 delle abilitazioni e/o iscrizioni relative, anche con riferimento alle imprese individuali che svolgano una sola attività e che, in tal caso, rimarrebbero iscritte come inattive nel Registro Imprese;

2) di procedere, a seguito della ricezione da parte delle Prefetture competenti di **informazioni interdittive antimafia** emesse ai sensi dell'art.89-bis del D.Lgs. 159/2011, in esito a **richieste provenienti da organi di altre Pubbliche Amministrazioni o Enti competenti**:

a) alla iscrizione d'ufficio nel REA della cessazione delle attività oggetto di verifica, **solo a seguito della notifica del provvedimento di revoca e/o decadenza, emesso dall'organo competente**, salvo quanto previsto nel seguente punto b);

b) all'iscrizione d'ufficio nel **R.E.A.** della cessazione dell'attività conseguente alla decadenza d'ufficio ex art. 67 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 delle abilitazioni e/o iscrizioni relative, negli eventuali casi in cui la **competenza sull'attività svolta riguardi anche la Camera di Commercio di Foggia in ragione di altre attività svolte dalla medesima impresa**;

3) di iscrivere nel **Registro Imprese** i provvedimenti di cui all'art.51-bis del **D.Lgs 159/2011** solo se provenienti dalle Cancellerie dei Tribunali competenti (e non da informazioni provenienti dalla Prefettura non accompagnate dalla allegazione dei relativi provvedimenti giudiziari e dall'evidenza delle date di deposito in Cancelleria);

4) di provvedere alla iscrizione **nel Registro Imprese** dei provvedimenti della Prefettura di cui all'**art.32 del D.L.90/2014** in tema di rinnovazione degli organi sociali e di straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione di un contratto d'appalto ovvero di un accordo contrattuale o di una concessione *et similia*;

5) di procedere, a seguito della ricezione da parte delle Prefetture competenti di **informazioni interdittive antimafia** in esito a richieste di altre Pubbliche Amministrazioni o Enti interessati emesse ai sensi **dell'art.91 del D.Lgs 159/2011** (in tema di appalti) o dell'**art.1 commi 52 e 53 della Legge 190/2012** (in tema di iscrizione o meno nella c.d. *White list* provinciale presso la Prefettura), alla trasmissione per competenza del provvedimento all'Ufficio "*Patrimonio, Acquisti e Servizi logistici*" per i provvedimenti del caso.

**Il Conservatore
del Registro delle Imprese
dott.ssa Lorella Palladino**

Firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 82/2005